



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.14

News per i Clienti dello studio

del 12 Novembre 2019

Ai gentili clienti
Loro sedi

Compatibilità tra carica di amministratore e attività di lavoro subordinato

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'INPS è recentemente intervenuta sulla questione della **compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione**, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di **un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato**, atteso che il **riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie** previdenziali e assistenziali. Vengono riepilogati i **principi espressi sul tema**, con particolare riferimento **alle società di capitali**, dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali è possibile giungere alla conclusione che **la valutazione della cumulabilità** delle qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società - astrattamente compatibili - **presuppone l'accertamento in concreto**, caso per caso, **della sussistenza delle seguenti condizioni**: i) che il **potere deliberativo**, diretto a formare la volontà dell'ente, **sia affidato all'organo collegiale di amministrazione della società** nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale espliciti un potere esterno; ii) che **sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione** (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e, cioè, dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale cui appartiene; iii) che **il soggetto svolga**, in concreto, **mansioni estranee al rapporto organico con la società**. Si ricorda che, in applicazione di tali principi, la **configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato**: i) **è stata affermata in capo al presidente di una società cooperativa**; ii) **è stata esclusa in capo all'amministratore unico e all'amministratore delegato munito di delega generale**, nonché in capo all'unico socio.

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Premessa

Con messaggio 17.9.2019 n. 3359, l'INPS ha illustrato l'orientamento di legittimità, formatosi in seno alla giurisprudenza, in materia di **compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione**, tra la società e la persona fisica che la amministra, **di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato**, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.

Si riepiloga di seguito quanto previsto.

Criteri di valutazione applicabili

L'Istituto, in particolare, ha individuato i criteri per valutare **la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente con riferimento all'amministratore di società di capitali**, riportando la posizione della Cassazione (cfr. sent. 18476/2014 e 24972/2013): *"l'essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente"*.

Osserva

Nel documento di prassi, l'INPS fornisce quindi un'analisi dedicata a specifiche cariche societarie, indicandone la compatibilità o meno con un rapporto di lavoro subordinato.

Di seguito si riporta la disamina in formato tabellare.

Carica sociale	Compatibilità	Motivazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione	SÌ	Il presidente di società , come qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive , alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale . La compatibilità non viene meno nemmeno dall'eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
Amministratore unico	NO	L'amministratore unico è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale , come anche dei poteri di controllo, di comando e di disciplina. Manca la distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.

Amministratore delegato	SÌ/NO	<p>La portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo è rilevante ai fini dell'ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente.</p> <p>Nelle ipotesi in cui l'amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione si ritiene esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società per detto soggetto.</p> <p>Diversamente, l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe all'amministratore non è ostativo, in linea generale, all'instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.</p> <p>In ogni caso, ai fini della valutazione dell'ammissibilità di detti rapporti, sono altresì rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> → i rapporti intercorrenti fra l'organo delegato e il consiglio di amministrazione; → la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente; → la sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione.
Socio unico	NO	<p>La concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l'esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.</p>
Socio titolare di gestione esclusiva	NO	<p>Il socio che ha assunto di fatto l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare "<i>sovrand</i>" della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà "<i>sociale</i>" distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.</p>
Socio di società di capitali	SÌ/NO	<p>Con riguardo alla figura del socio di società di capitali che assommi in capo a sé anche l'incarico di amministratore, va vagliato caso per caso, verificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> → l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano

contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione;

- **l'assoggettamento** – nonostante le suddette cariche sociali – al **potere direttivo**, di controllo e disciplinare **dell'organo di amministrazione** della società nel suo complesso;
- elementi generali quali **la periodicità e la predeterminazione della retribuzione**, l'osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l'inquadramento all'interno di una specifica organizzazione aziendale, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, ecc.;
- che la **costituzione e gestione del rapporto di lavoro** siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, ecc.).

Osserva

In ogni caso, l'INPS ricorda che nell'individuazione della natura del rapporto occorre attenersi al principio di effettività, secondo il quale il nomen iuris utilizzato e le modalità con le quali il rapporto di lavoro è stato formalizzato **costituiscono solo uno degli elementi ai quali occorre fare riferimento nella valutazione complessiva della situazione contestuale** e successiva alla stipulazione del contratto al fine di accertare l'oggetto effettivo della prestazione convenuta.

Condizioni per la compatibilità

In generale, **la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone** l'accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il **potere deliberativo** diretto a formare la volontà dell'ente **sia affidato all'organo collegiale di amministrazione della società** nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno;
- che **sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione** e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;

→ **il soggetto svolga**, in concreto, **mansioni estranee al rapporto organico con la società**; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti